



MORRI
ROSSETTI

Alert

**Blocco dei licenziamenti:
le date da tenere a mente**

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI : LE DATE DA TENERE A MENTE

Come noto la normativa emergenziale ha introdotto il divieto di licenziamento, imponendone continue proroghe (da ultimo, con il D.L. 73/2021, cd. "Decreto Sostegni bis").

Oggi, le imprese che dovessero avere necessità di ridurre il proprio organico per ragioni economiche, devono tenere a mente le seguenti date: 30 Giugno 2021, 31 Ottobre 2021 e 31 Dicembre 2021.

La scadenza del 30 giugno

Il **divieto generalizzato** di licenziamento **scade il 30 giugno 2021**.

Pertanto, con decorrenza dal 1° Luglio 2021 le imprese che possono accedere alla cassa integrazione ordinaria, quali, ad esempio, quelle del settore manifatturiero – industria, potranno attivare le procedure di licenziamento tanto collettivo, tanto individuale.

Rimangono escluse le imprese che possono accedere agli ammortizzatori sociali "speciali" (FIS, Fondi bilaterali alternativi, CIGD, CISOA e la Cassa integrazione degli operai agricoli a tempo indeterminato) quali, ad esempio, quelle del settore terziario.

La scadenza del 31 ottobre 2021

Con decorrenza dal 1° Novembre 2021 anche le imprese che possono usufruire degli ammortizzatori "speciali" – rimaste escluse dalla scadenza precedente – potranno avviare procedure collettive o individuali di riduzione del personale per ragioni economiche.

La scadenza del 31 dicembre 2021

Le imprese che, successivamente al 30 Giugno 2021, pur rientrando tra quelle a cui è data facoltà di avvio delle procedure di licenziamento, dovessero optare per la fruizione degli ammortizzatori sociali "ordinari", non potranno avviare licenziamenti collettivi o individuali fino al 31 Dicembre 2021.

Infatti, durante tale periodo (1° Luglio – 31 Dicembre 2021), le imprese che sospenderanno o ridurranno l'attività, avranno la possibilità di domandare la cassa integrazione senza il pagamento del contributo addizionale.

Oggi

Ricordiamo che, in ogni caso, il divieto di licenziamento non si applica alle seguenti ipotesi:

- mancato superamento del periodo di prova;
- giusta causa;
- appalto con riassunzione;
- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- fallimento senza esercizio provvisorio dell'impresa;
- esodi incentivati previsti in accordi collettivi aziendali

* * *

Per maggiori informazioni e approfondimenti contattare:

Avv. Giovanni Osnago Gadda


(giovanni.osnagogadda@morrirossetti.it)

Avv. Boati Alessandra

(alessandra.boati@morrirossetti.it)

Avv. Savini Bianca

(bianca.savini@morrirossetti.it)

Follow us on 

MORRI
ROSSETTI



Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it